

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2546-A</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARCHI, INCERTI, GANDOLFI, IORI, GHIZZONI, ARLOTTI, DE MICHELI, D'INCECCO, FABBRI, FEDI, CARLO GALLI, GIACOBBE, MALPEZZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MIOTTO, PETITTI, RAMPI, TIDEI, VENITTELLI**

---

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria  
del San Lazzaro di Reggio Emilia

---

*Presentata il 16 luglio 2014*

---

*(Relatrice: IORI)*

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2546 Marchi, recante istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia;

evidenziato che la disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta prevalentemente alla materia dei « beni culturali », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente;

rilevato, inoltre, che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE****PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2546, recante istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evince che:

le eventuali spese, ivi comprese le quote partecipative, per l'adesione obbligatoria della regione Emilia-Romagna, dei comuni di Modena e Reggio Emilia, nonché dell'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, così come gli eventuali costi amministrativi per l'adesione facoltativa alla Fondazione medesima da parte di altri comuni, devono intendersi compresi nei complessivi oneri per l'istituzione della Fondazione, comunque da sostenere nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, utilizzata all'articolo 5 per la copertura finanziaria dell'onere – pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2018 – derivante dalla costituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, presenta le occorrenti disponibilità con riferimento in particolare al piano gestionale n. 7 del capitolo 5650 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

tali risorse risultano idonee a garantire la costituzione della Fondazione e l'esercizio delle attività attribuite alla Fondazione stessa dal provvedimento in oggetto, fermo restando che quest'ultima potrà anche ricevere donazioni e altri contributi da enti pubblici e privati;

l'utilizzo delle predette risorse non è comunque suscettibile di pregiudicare l'attività di programmazione a favore degli istituti museali realizzata a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

gli oneri – pari a 200.000 euro per l'anno 2018 – derivanti dall'articolo 6, che prevede lo svolgimento di iniziative di diffusione della conoscenza della legge 13 maggio 1978, n. 180 (cosiddetta legge Basaglia), in occasione del quarantesimo anniversario della sua entrata in vigore, nonché dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, devono considerarsi come limite massimo di spesa;

rilevato che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, pur in mancanza di un'apposita voce programmatica, presenta le occorrenti disponibilità finanziarie,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

#### PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2546 Marchi, recante istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, quale risultante dagli emendamenti approvati;

espresso apprezzamento per la scelta di dedicare l'anno 2018 alla salute mentale, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978;

osservato, in generale, che sarebbe opportuno prevedere nel provvedimento in oggetto un maggior coinvolgimento del Ministero della salute, fin dall'istituzione della Fondazione, in ragione della sua competenza nella materia;

rilevato, in particolare, che all'articolo 6, comma 2, è disposto che il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria, indìca e sostenga in tutto il territorio nazionale iniziative volte a diffondere la conoscenza della stessa legge n. 180 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici;

segnalato che sono già operative nel territorio nazionale altre realtà che potrebbero anch'esse collaborare con il Ministero della salute in relazione a tale tema,

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità che fin dall'istituzione della Fondazione si possa prevedere un coinvolgimento del Ministero della salute, anche in considerazione della sua competenza nella materia;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità che all'articolo 6, comma 2, sia previsto che, in relazione alle iniziative volte a diffondere la conoscenza della legge n. 180 del 1978 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario della sua entrata in vigore, il Ministero della salute si avvalga anche della collaborazione di altre istituzioni già esistenti che operano nel campo della storia della psichiatria.

---

#### PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2546 Marchi ed altri, recante istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che la disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia « tutela dei beni culturali », ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), e alle materie « valorizzazione dei beni culturali » e « promozione e organizzazione di attività culturali », di competenza

concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), e che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione dispone inoltre che la legge statale disciplini forme di intesa e coordinamento tra lo Stato e le regioni nella materia della tutela dei beni culturali;

ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » (sentenze n. 307 del 2004 e n. 478 del 2002);

nel presupposto che dalla previsione dell'articolo 1 non possa derivare un obbligo della regione e degli enti locali di partecipazione alla costituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia;

rilevato che l'articolo 1, comma 3, non prevede alcuna forma di coinvolgimento degli enti territoriali interessati nel procedimento di approvazione dello statuto della fondazione;

considerato infine che l'articolo 6 non prevede forme di collaborazione con le regioni nelle iniziative di diffusione della conoscenza della legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 3, sia previsto un coinvolgimento degli enti territoriali interessati nel procedimento di approvazione dello statuto della Fondazione;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 6, si valuti l'opportunità di prevedere forme di collaborazione con le regioni nelle iniziative di carattere culturale ivi previste.

---

## TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.**

## ART. 1.

*(Istituzione della Fondazione).*

1. Lo Stato, anche in collaborazione con la regione Emilia-Romagna, **con i comuni e con le province** di Modena e di Reggio Emilia e con altri comuni delle medesime province che intendano aderire all'iniziativa, nonché **con** l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, promuove l'istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria **del San Lazzaro di Reggio Emilia**, di seguito denominata « Fondazione », al fine di conservare e di valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli **ex Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia**.

*(Vedi comma 1)*

## ART. 2.

*(Natura giuridica).*

1. La Fondazione, con sede in Reggio Emilia, ha personalità giuridica di diritto

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia.**

## ART. 1.

*(Costituzione della Fondazione).*

1. **Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, la regione Emilia-Romagna, i comuni di Modena e di Reggio Emilia e **gli** altri comuni **di tali** province che intendano aderire all'iniziativa nonché l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia **costituiscono la** Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, di seguito denominata « Fondazione ».

2. **La Fondazione**, al fine di conservare e di valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli istituti psichiatrici **la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, promuove la costituzione di una rete nazionale dei comuni e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi istituti psichiatrici, che intendano aderirvi.**

3. **Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la regione Emilia-Romagna, è adottato lo statuto della Fondazione.**

## ART. 2.

*(Natura giuridica e disciplina).*

1. La Fondazione, con sede in Reggio Emilia, ha personalità giuridica di diritto

pubblico, è dotata di autonomia funzionale e amministrativa **ed è aperta al contributo, anche di natura finanziaria, di soggetti nazionali ed esteri.**

*(Vedi articolo 3)*

### ART. 3.

#### *(Disciplina).*

1. La Fondazione è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

### ART. 4.

#### *(Fini).*

1. La Fondazione persegue i seguenti fini:

*a)* conservare e valorizzare, attraverso la realizzazione di una struttura museale nazionale, il patrimonio storico-documentario degli Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e da quello iconografico relativo agli ex ricoverati;

*b)* promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e ogni altra opportuna iniziativa culturale, dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li sostituiranno, negli aspetti scientifici e sociali, nonché del rapporto con le comunità.

pubblico **ed** è dotata di autonomia funzionale e amministrativa.

2. La Fondazione è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. **Può ricevere donazioni e contributi da enti pubblici e privati.**

*(Vedi articolo 2, comma 2, primo periodo)*

### ART. 3.

#### *(Finalità).*

1. **Ferme restando le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, la Fondazione persegue le seguenti **finalità**:

*a)* conservare e valorizzare **nella propria struttura, che assume la qualifica di museo nazionale**, il patrimonio storico e documentale degli Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e dall'archivio iconografico **degli** ex ricoverati;

*b)* promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e ogni altra opportuna iniziativa culturale, dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li sostituiscono, negli aspetti scientifici e sociali, nonché del rapporto con le comunità;

*c)* **coordinare la rete nazionale dei comuni e delle aziende sanitarie locali sedi degli istituti psichiatrici la cui attività è**

## ART. 5.

(Organi).

1. Lo statuto definisce gli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.

## ART. 6.

(Finanziamento).

1. Lo Stato partecipa alle spese per il funzionamento della Fondazione, la quale può inoltre avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, di contributi di altri enti pubblici, nonché di donazioni e di lasciti di soggetti privati.

**2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.**

**3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'accan-**

**cessata con l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180.**

## ART. 4.

(Organi).

*Identico.*

## ART. 5.

**(Copertura finanziaria).**

**1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 4, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.**

*Soppresso*

*Soppresso*

**tonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.**

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. *Identico.*

**ART. 6.**

*(Celebrazione del quarantesimo anniversario della legge 13 maggio 1978, n. 180).*

1. L'anno 2018 è dedicato alla salute mentale quale ricorrenza del quarantesimo anniversario dall'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180.

2. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, indice e sostiene in tutto il territorio nazionale iniziative di diffusione della conoscenza della citata legge n. 180 del 1978 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, anche in collaborazione con istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano nel settore della storia della psichiatria.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 200.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.







\*17PDL0055380\*